



## **S.C. AFFARI GENERALI – DIRETTORE SOCIO SANITARIO**

### **DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Stipula di contratto con la Struttura Privata “CA.GI. s.r.l.- Struttura Il Cenacolo Domenicano”, ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e del Direttore Socio Sanitario;

Premesso che:

- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l’art.3, comma 2 “lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;
- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), convertito in L. 24.4.2020 n.27, prevede all’art.4, comma 1, che :  
”Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”
- detta norma è stata prorogata dall’art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con deliberazione n. 109 del 24/03/2020 A.Li.Sa. ha attivato una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi,

- stabilendo che l'attivazione della suddetta tipologia di struttura è limitata al solo periodo di durata dell'emergenza sanitaria, approvando gli standard minimi per il funzionamento e modalità di raccordo con le rete dei servizi sociosanitari e sanitari invianti di cui all'allegato al citato atto e stabilendo, in ultimo, che le strutture possano avvalersi della consulenza delle Cure Palliative della Asl di riferimento;
- con deliberazione n. 361 del 7/10/2020 "Revisione della Deliberazione n. 109/2020 "Attivazione di Aree sanitarie temporanee: struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi" A.Li.Sa. ha rimodulato gli standard organizzativi, ha stabilito che il reclutamento di tutto il personale medico avvenga direttamente da parte dell'ente gestore ed ha confermato, per la parte relativa al Direttore Sanitario ed al personale non medico, la tariffa vigente per il setting RSA post acuti;
  - con nota in data 16/10/2020 (prot. Asl 3 n. 136326), agli atti, A.Li.Sa. ha comunicato che il proprio Commissario Straordinario ha ricevuto incarico dalla Regione Liguria, nella figura del Presidente di Giunta, di reperire disponibilità di aree sanitarie temporanee di cui alla deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
  - con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020 (trasmesso da A.Li.Sa. in data 19.10.20 prot. 137061/20) la Regione Liguria ha:
    - preso atto, disponendone l'attuazione, delle determinazioni adottate da A.Li.Sa., con deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
    - stabilito, sulla base dell'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., la tariffa integrativa da riconoscere al personale medico reclutato direttamente dall'Ente gestore, in € 26,60/die per ogni paziente, comprensiva degli oneri relativi a tutte le tipologie di prestazione rese dal medico, nell'arco delle 24 ore;
    - dato atto che la tariffa complessiva per le strutture di cui trattasi, giusta deliberazione di A.Li.Sa. n. 361 del 7/10/2020, è di € 140,00=/die per ogni paziente, come risultante dalla somma della suddetta tariffa integrativa di € 26,60=/die per ogni paziente alla tariffa per il setting RSA post acuti pari ad € 113,40/die per ciascun paziente, determinata dalla DGR 862/2011 e s.m.i.;
    - stabilito che per il funzionamento delle strutture extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi è limitato al solo periodo di durata dell'emergenza epidemiologica;
  - a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell'ambito delle funzioni assegnate ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, A.Li.Sa., come da comunicazione a questa Asl con nota prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n. 148495 del 9/11/2020) ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura di assistenza privata CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano, sita in Via E. Rigon, 18 ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e smi (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova ) e non accreditata, valutata l'idoneità della stessa ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida , anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;
  - A.Li.Sa., con la richiamata nota, ha comunicato che in data 28/10/2020 è stato effettuato sopralluogo dal Dipartimento delle Cure Primarie dell'ASL 3 per apertura reparto COVID presso la Struttura CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano con esito positivo, risultando la Struttura rispondente ai requisiti indicati dalla deliberazione di A.Li.Sa. 361/2020;
  - A.Li.Sa., altresì, con la richiamata nota prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n. 148495 del

9/11/2020), su mandato di Regione Liguria, anche in deroga all'art. 8 – quinquies del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020 e l'idoneità della struttura e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ha attivato un'area sanitaria temporanea presso la struttura di assistenza privata CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano, sita in Via E. Rigon, 18 ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e smi (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa - autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova) e non accreditata, ed ha richiesto a questa Asl di stipulare, a decorrere dal 7/11/2020, un contratto con la struttura privata "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano", alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto sub "A", per l'erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio, per n. 24 posti letto, avendo A.Li.Sa. valutata, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 2 DL 18/2020 (conv. in L.27/2020) ed avendo acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura, di cui alla delibera di A.Li.Sa. n.109/2020, come modificata dalla delibera di A.Li.Sa. n.361/2020;

- contestualmente nella stessa nota A.Li.Sa. ha dato mandato a questa Asl di:
  - procedere, in qualità di ASL capofila, alla stipula di contratto dal 7/11/2020 fino al 31.12.2020, con la Struttura Privata "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova) e non accreditata, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa e/o revoca dell'autorizzazione temporanea;
  - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
  - consentire alla struttura privata di cui trattasi, nell'adempimento delle prestazioni di cui al contratto, di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL 3), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;
- ha stabilito, altresì, che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;
- ha comunicato, in ultimo, che:
  - le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
  - Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 184.800,00=;

- stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, la struttura privata "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano", individuata da A.Li.Sa., (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova) e non accreditata, ha confermato ad A.Li.Sa. la propria disponibilità per detta attività sanitaria di n. 24 posti letto per erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio come da schema di contratto, allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il DURC della Struttura non è disponibile, trattandosi di struttura di nuova attivazione;
- A.Li.Sa., come da comunicazione prot. A.Li.Sa. 0028960 del 16.10.2020 per l'avvio di manifestazione di interesse urgente per l'attivazione di Aree Sanitarie Temporanee, ha precisato agli Enti Gestori dei servizi Socio Sanitari extraospedalieri che gli inserimenti riguarderanno pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- con nota in data 9/11/2020 prot. Asl 3 n. 148445, agli atti, il Comune di Genova ha trasmesso a questa Asl l'autorizzazione temporanea n. 517 del 6/11/2020 ad oggetto: "CA.GI. Srl, P.I. 03538810106. Autorizzazione al funzionamento temporaneo, della R.S.A. Post Acuti dedicata all'emergenza COVID-19, quale Struttura residenziale socio sanitaria extraospedaliera denominata "Il Cenacolo Domenicano" sita in Genova Via Ermelinda Rigon 18, per una capacità ricettiva complessiva di n. 24 P.L., per le tipologie di pazienti indicate nella deliberazione di A.Li.Sa. n. 361/2020";

#### Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.mi. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 42";
- il DPCM del 29/01/2017 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la Legge Regione Liguria n. 41/2006 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- la legge regionale n. 9/2018 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private";
- la DGR n. 944 del 16/11/2018: "Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione";
- il D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 23/02/2020;
- il DPCM 25/02/2020;
- il DPCM 1/03/2020;
- il DPCM 4/03/2020;
- il DPCM 8/03/2020;
- il DPCM 9/03/2020;

- il D.L. n. 14 del 9/03/2020 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;
- il DPCM 11/03/2020;
- il D.L. n. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- il DPCM del 22/03/2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il D.L. 30/07/2020 n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31/01/2020”*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 e il D.L. 125 del 07/10/2020 che al comma 1 lett. a proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021;
- il DPCM del 13/10/2020 e s.m.i.;

Preso atto che la Direzione Socio Sanitaria, competente per l'istruttoria, anche in relazione alla valutazione della presenza dei requisiti di contrattualizzazione, e per la gestione tecnico-professionale, contabile ed organizzativa del contratto, vista la sopra citata nota di A.Li.Sa. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n. 148495 del 9/11/2020), chiede, con la sottoscrizione del presente provvedimento, di procedere alla stipula del contratto di cui trattasi e definisce che il costo presunto derivante dallo stesso a carico di ASL 3 ammonta presuntivamente al 90% (pari a complessivi € 166.320,00=) del budget presuntivo massimo stabilito da A.Li.Sa. per la durata del contratto ed, altresì, conferma la presenza dei requisiti per la contrattualizzazione e l'idoneità di “CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano” ai sensi di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali, anche in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura, rappresentando che, come da mandato di A.Li.Sa., ASL 3, quale Capofila, ha effettuato sopralluogo presso la Struttura in data 28/10/2020, con esito positivo, di verifica della rispondenza della Struttura ai requisiti indicati dalla deliberazione di A.Li.Sa. n. 361/20, anche a conferma dell'idoneità della stessa come valutata da A.Li.Sa.

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria di:

1. prendere formalmente atto del sopra citato mandato di A.Li.Sa. di cui alla nota, prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n. 148495 del 9/11/2020), e conseguentemente stipulare con la Struttura Privata “CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano” (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova) e non accreditata, apposito contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione temporanea e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020, per n. 24 posti letto, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub. “A” quale parte integrante e sostanziale;

2. prendere atto che il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 184.800,00=, giusta nota di A.Li.Sa. prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n. 148495 del 9/11/2020);
3. prendere atto che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare “CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano” per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui al suddetto contratto, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;
4. prendere atto che le ASL s’impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
5. dare atto, pertanto, che il CIG relativo al presente contratto verrà acquisito dalla competente Direzione Socio Sanitaria, in osservanza degli obblighi di legge in materia di trasparenza dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.);

Confermato altresì il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati al contratto di cui trattasi, di cui l’ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;

Vista la richiamata nota di A.Li.Sa di cui alla nota prot. n. 31590 del 6/11/2020 (Prot. Asl 3 n. 148495 del 9/11/2020) a valere, come nella stessa precisato, per delega della Regione, anche quale autorizzazione preventiva di quest’ultima ex DGR ligure n. 666/2020 e comunicazione preventiva a Regione Liguria per interventi correlati alla gestione della pandemia in atto.

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal Direttore Socio Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

## DELIBERA

1. tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria, di prendere formalmente atto, della nota di A.Li.Sa. prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n. 148495 del 9/11/2020), con la quale, a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell'ambito delle funzioni assegnate ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27:
  - ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura di assistenza privata "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova ) e non accreditata, valutata l'idoneità della stessa ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida , anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza nella stessa dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;
  - valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020, su mandato di Regione Liguria, ha dato mandato a questa Asl di stipulare, a decorrere dal 7/11/2020, un contratto con la struttura privata (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova e non accreditata) "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano", alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto sub "A", per l'erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio, per n. 24 posti letto, avendo A.Li.Sa. valutata, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 2 DL 18/2020 (conv. in L.27/2020) ed avendo acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura, di cui alla delibera di A.Li.Sa. n.109/2020, come modificata dalla delibera di A.Li.Sa. n.361/2020;
  - ha comunicato che in data 28/10/2020 è stato effettuato sopralluogo dal Dipartimento delle Cure Primarie dell'ASL 3 per apertura reparto COVID presso la Struttura "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" con esito positivo, risultando la Struttura rispondente ai requisiti indicati dalla deliberazione di A.Li.Sa. 361/2020;
  - ha dato contestualmente mandato a questa Asl di:
    - ✓ procedere, in qualità di ASL capofila, alla stipula di contratto dal 7/11/2020 fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attività di cui alla vigente normativa , salvo anticipata revoca dell'autorizzazione temporanea e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020, con la Struttura Privata "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza

- stessa - autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova);
- ✓ adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
  - ✓ consentire alla struttura privata di cui trattasi, nell'adempimento delle prestazioni di cui al contratto, di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL ), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;
- ha stabilito che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;
  - ha comunicato, in ultimo, che:
    - le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
    - Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 184.800,00=
2. di stipulare conseguentemente, tenuto conto di quanto valutato dalla competente Direzione Socio Sanitaria di cui in parte motiva, con la Struttura Privata (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa -autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova e non accreditata) "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano", contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa , salvo anticipata revoca dell'autorizzazione temporanea e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020, per n.24 posti letto, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento sub. "A" quale parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento per ASL 3, per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, come definiti dalla competente Direzione Socio Sanitaria, pari a complessivi € 166.320,00=, hanno la seguente imputazione contabile sul Conto 135.005.015 del Bilancio 2020:

CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano            € 166.320,00=            AUT. 738/5    ;

4. di prendere atto che la Direzione Socio Sanitaria, competente per l'istruttoria , anche in relazione alla valutazione di idoneità e della presenza dei requisiti di contrattualizzazione, e per la gestione tecnico-professionale, contabile ed organizzativa del contratto, conferma la presenza dei requisiti per la contrattualizzazione e l'idoneità di "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" ai sensi di tutte le

vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali, anche in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura;

5. di prendere atto di quanto comunicato da A.Li.Sa. con la citata nota prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n. 148495 del 9/11/2020) che in data 28/10/2020 è stato effettuato sopralluogo dal Dipartimento delle Cure Primarie dell'ASL 3 per apertura reparto COVID presso la Struttura "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" con esito positivo, risultando la Struttura rispondente ai requisiti indicati dalla deliberazione di A.Li.Sa. 361/2020, anche a conferma dell'idoneità della stessa ut supra valutata da A.Li.Sa. e confermata con la sottoscrizione del presente provvedimento dalla stessa Direzione Socio Sanitaria;
6. di confermare il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati al contratto di cui trattasi, di cui l'ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;
7. di dare atto, pertanto, che il CIG relativo al presente contratto verrà acquisito dalla competente Direzione Socio Sanitaria, in osservanza degli obblighi di legge in materia di trasparenza dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.);
8. di prendere atto che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare "CA.GI. s.r.l. Cenacolo Domenicano" per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui al suddetto contratto, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a €.140,00=/die per ogni paziente;
9. di prendere atto che le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
10. di dare mandato al Direttore Socio Sanitario, ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, la designazione del responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza del contratto di cui trattasi, ai trattamenti di detta Direzione, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detto responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), alla Direzione Socio Sanitaria, alla Direzione Sanitaria, nonché alla S.C. Bilancio e Contabilità, alla S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo e alla S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria per gli adempimenti di competenza;
12. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

13. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
14. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 10 pagine e da un allegato sub "A" di n.9 pagine e così in totale da n. 19 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE  
S.C. AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto per la verifica della regolarità contabile  
IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Dott. Stefano GREGO)

**CONTRATTO EX ART. 4, COMMA 1, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L.24.4.2020n.27)**

**Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**

**TRA**

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI

**E**

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

**E**

CA.GI. Srl, con sede legale nel Comune di Genova in Via San Tomaso d'Aquino 5, codice fiscale/partita iva n. 03538810106 nella persona del legale rappresentante Sig. Riccardo FASAN

**PREMESSO CHE**

- La Struttura "CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano" sita in Genova Via Ermelinda Rigon 18 è una struttura privata autorizzata al funzionamento temporaneo, in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa, con autorizzazione provvisoria n. 518 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova, della R.S.A. post acuti quale Struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera con capacità di n. 25 posti letto, dedicata alle tipologie di pazienti indicate nella Deliberazione di A.Li:Sa. n. 361/2020) e non accreditata;
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti fragili non autosufficienti positivi COVID-19 di medio bassa complessità non assistibili al proprio domicilio o per i quali non sia possibile il rientro presso le strutture sociosanitarie extraospedaliere nelle quali erano precedentemente ricoverati, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n.148495 del 9/11/2020), un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare la tipologia di pazienti precedentemente descritta.
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati";
- la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

(GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all'art.4, comma 1, che:

”Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”

- Detta norma è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020;
- con nota prot. n. 31590 del 6/11/2020 (prot. Asl 3 n.148495 del 9/11/2020), nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria e su mandato della stessa ed in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.20 n.27, A.Li.Sa. ha individuato ed istituisce un'area sanitaria temporanea all'interno della struttura privata accreditata CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, valutatane l'idoneità e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ed acquisitane la disponibilità, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio, e valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 dello stesso D.L. ed all'articolo 3, comma 2 DL 18/2020 (conv. in L.27/2020) , ha dato mandato ad ASL 3 di stipulare il presente contratto per reperire detti posti letto con la struttura privata accreditata CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano alle condizioni di cui al presente contratto, dando mandato ad ASL 3, in qualità di ASL capofila, di:

- procedere alla sottoscrizione del presente contratto dal 7.11.2020 fino al 31.12.2020 con la Struttura Privata “CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano” (autorizzata al funzionamento temporaneo in relazione alle necessità assistenziali dettate dall'emergenza Covid-19 e fino al termine dell'emergenza stessa - autorizzazione provvisoria n. 517 del 6/11/2020 rilasciata dal Comune di Genova) salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione temporanea e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020;
- adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
- consentire a CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nell'adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra il Soggetto Gestore e ASL e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, avendo A.Li.Sa. acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura di cui alla delibera A.Li.Sa. n.109/2020 modificata dalla delibera A.Li.Sa. n.361/2020;

precisando che le ASL s'impegnano a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria.

- con deliberazione n..... del ..... è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 7/11/2020 al 31/12/2020, e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/2020, contratto con CA.GI. Srl per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la Struttura Il Cenacolo Domenicano – Via Ermelinda Rigon 18, Genova;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

#### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

#### Art. 2

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID-19 positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio o di pazienti Covid-19 positivi già inseriti in strutture extraospedaliere e impossibilitati al permanervi al fine del contenimento del contagio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 3.

I posti letto che CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di n. 24 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano non potrà essere superiore alle 24 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL previo accordo specifico.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano e ASL 3.

#### Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui all'art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

Il budget presuntivo massimo per la durata del contratto ammonta ad € 184.800,00=

A cadenza mensile verrà emessa da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.

Le ASL si obbligano a saldare l'importo delle fatture di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di inserimento SDI.

Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le ASL hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le ASL dell'assistito e CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegnano ad una verifica almeno mensile dell'andamento della spesa, anche con ASL 3, quale capofila, al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al sopra indicato budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1: UfvUD1

per l'ASL 2: UFPANV

per l'ASL 3: UFKKL6

per l'ASL 4: UFHRGI

per l'ASL 5:UFQ5NO

#### Art. 4

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);

- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare ad ASL, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti positivi COVID 19 rispetto a quelli dedicati a ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, salvo anticipata revoca dell'autorizzazione temporanea e comunque non oltre la vigenza dell'autorizzazione temporanea n. 517/20.

#### Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

#### Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico di CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano per eventuali richieste di terzi.

ASL sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa ASL 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo ampia manleva a CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano anche per richieste risarcitorie di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti da detta normativa. CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano in particolare è obbligata ad effettuare i movimenti finanziari afferenti il presente contratto mediante bonifico bancario o postale, tramite conto corrente dedicato n. c/c \_\_\_\_\_, coordinate IBAN \_\_\_\_\_, come formalmente comunicato dal legale rappresentante della stessa, indicando, nel suddetto bonifico bancario o postale, il codice CIG acquisito dall'Azienda e a comunicare preventivamente, con nota formale sottoscritta dal proprio legale rappresentante, all'Azienda medesima le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, nonché ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

Come formalmente comunicato da CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:

Sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

I movimenti finanziari afferenti il presente contratto avverranno, per quanto riguarda l'Azienda, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ - coordinate IBAN \_\_\_\_\_.

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della L.136/2010

comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, come previsto dall'art. 3 comma 8 della stessa L.136/2010, fermo restando l'obbligo di contestuale comunicazione di cui all'art.3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 ed alla nota 8.10.2010 prot. n° 0041478/2010 della Prefettura di Genova.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna a garantire il rispetto dell'art.3 L.136/2010 anche nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio. A tal fine si obbliga a trasmettere copia dei relativi contratti, che devono prevedere, pena la nullità, l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa da parte di subappaltatori e subcontraenti. Analoghi obblighi di tracciabilità operano a carico di eventuali cessionari del credito.

CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento e con controlli ulteriori, l'assolvimento da parte di CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano dei suddetti obblighi.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di CA.GI. Srl - Il Cenacolo Domenicano, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

L.C.S.

Genova, li \_\_\_\_\_

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

\_\_\_\_\_

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

---

CA.GI. Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Riccardo Fasan

---

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

ARTICOLO 6 (Foro competente)

ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li \_\_\_\_\_

Genova, li \_\_\_\_\_

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Commissario Straordinario

Dott. G. Walter Locatelli

\_\_\_\_\_

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

Avv. Giovanna Depetro

\_\_\_\_\_

CA.GI. Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Riccardo Fasan

\_\_\_\_\_